

Anagni, 13.11.2007

A tutti gli Agenti

A tutti i Clienti

COMUNICAZIONE

Vi informiamo che, a seguito di ricorso da parte di RDB S.p.A. avverso la sentenza del 30/06/2007, in cui la Corte d'Appello di Bologna ha **ordinato a RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A. di astenersi dal diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto di Italgasbeton S.p.A. nonché dall'offrire alla clientela di Italgasbeton S.p.A. prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti di RDB e RDB Hebel e, comunque, inferiori a quelli di mercato, avendo** riconosciuto RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A. colpevoli di attività illecite e di illegale condotta di abuso di posizione dominante nei confronti della nostra società, consistenti in:

- a) **offerta di un consistente ribasso del prezzo di mercato del calcestruzzo cellulare autoclavato ai clienti, tanto da indurli a desistere dalla conclusione di contratti con Italgasbeton, mediante l'avvio di una vera e propria strategia di dumping, caratterizzata da vendite effettuate sotto costo;**
- b) **diffusione di informazioni commerciali denigratorie, tendenti a conculcare nella clientela il convincimento che Italgasbeton sarebbe stata a breve dichiarata fallita ovvero acquisita dal gruppo RDB;**
- c) **storno di dipendenti, culminato nel passaggio del direttore commerciale di Italgasbeton a RDB Hebel, preceduto da un costante flusso di notizie riservate, trasmesse da dipendenti della Italgasbeton S.p.A. alle società RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A.**

NUOVAMENTE LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE III IN DATA 02/11/2007 ha rigettato il reclamo opposto da RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A. condannandole anche al pagamento delle spese della fase (reclamo) del procedimento.

Altresi, Vi comunichiamo in data 24 ottobre 2007 l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** a conclusione del procedimento n° A372 nei confronti delle società RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A. nonché nei confronti delle società Xella Italia srl e Xella International GmbH ha deliberato che:

- a) **RDB S.p.A. e Xella International GmbH si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti consistenti in un coordinamento delle rispettive strategie commerciali al fine di monopolizzare il mercato Italiano del CCA**
- b) **RDB S.p.A. si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti consistenti in una complessa strategia predatoria volta ad estromettere dal Mercato Italiano l'impresa concorrente Italgasbeton S.p.A.**
- c) **a Xella International GmbH venga applicata una sanzione amministrativa di 510.000 €; a RDB S.p.A. venga applicata una sanzione amministrativa di 3.820.000 €**

Vi invitiamo pertanto a segnalarci ogni mancato rispetto delle sentenze e delle ordinanze sopraccitate da parte di RDB S.p.A. e RDB Hebel S.p.A.

Certi della Vostra attiva verifica dell'importanza del ripristino della normalità commerciale, porgiamo

Cordiali saluti
(L'amministratore Unico)
Ing. Ulderico Ceccarelli